



Avviso pubblico per l'implementazione degli interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico (art. 5 l.r. 24.06.2014 n. 18).

Con la d.g.r. n. 2469/2019, nel confermare l'importanza della realizzazione di interventi di sostegno abitativo a favore di coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori di cui alla l.r. 18/2014 (di seguito denominati "genitori separati o divorziati") Regione Lombardia ha provveduto a modificare i criteri per accedere alla misura. Il presente Avviso è pertanto finalizzato a sostenere i genitori separati o divorziati attraverso l'erogazione di contributi economici per l'abbattimento del canone annuo di locazione in immobili adibiti a propria abitazione.

DESTINATARI:

Coniugi con stato civile di separato, divorziato o che hanno in atto un procedimento di separazione giudiziale in corso di perfezionamento che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) con figli nati o adottati nel corso del matrimonio: minori o maggiorenni (solo se in carico ai genitori); disabili minori o maggiorenni in carico ai genitori.
- b) con un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 30.000,00.
- c) residenti in Lombardia da 5 anni.
- d) che non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto – legge 23 febbraio 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.
- e) intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato o di un contratto provvisorio per emergenza abitativa (es. residence, housing o altra tipologia di alloggio).

Possono accedere inoltre al contributo i genitori che si trovano a vivere in condizione di **grave marginalità sociale** e che risultano ospitati presso strutture di accoglienza o che vivono in condizioni precarie e non dignitose. A favore di questa tipologia di genitori si prevede un contributo economico aggiuntivo finalizzato alla realizzazione di un progetto personalizzato di accompagnamento e di inclusione sociale

CONTRIBUTO:

Il destinatario della misura può beneficiare di un contributo per la durata di un anno dalla data di approvazione della domanda:

- per l'emergenza abitativa
- per l'abbattimento del canone di locazione
- per ambedue le tipologie di intervento.

L'ammontare del contributo è pari al **40% della spesa sostenuta**:

- fino ad un massimo di € **2.500,00** nel caso di canone calmierato/concordato;
- sino ad un massimo di € **3.500,00** per l'emergenza abitativa o nel caso di canone a prezzo di mercato.

Il contratto di locazione può essere:

- provvisorio nel caso di sostegno per l'emergenza abitativa (presso residence, housing, ecc.) e intestato al destinatario del beneficio;
- regolarmente registrato e intestato al destinatario della misura (o co-intestato con i familiari). Nel caso di contratto co-intestato ai due coniugi prima della separazione o del divorzio, il coniuge che mantiene la residenza nell'abitazione indicata nel contratto può far valere il contratto stesso come requisito per la partecipazione all'Avviso.

E' assimilabile al contratto di locazione il contratto di godimento di cooperativa a proprietà indivisa. Il destinatario può essere anche assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà ALER, o dei Comuni, ad esclusione di chi risulta moroso nei pagamenti dovuti per la locazione e/o di chi ha beneficiato di contributi regionali per il recupero della morosità incolpevole.



In caso di genitore separato o divorziato **in condizione di grave marginalità** è riconosciuto, a seguito della definizione del *progetto personalizzato e del patto di corresponsabilità*:

- il contributo per l'emergenza abitativa o per l'abbattimento del canone di locazione *biennale* (invece che per la durata di un anno)
- un contributo aggiuntivo annuo fino a € 1.000,00 (anch'esso della *durata massima di due anni*).

Il genitore, di norma, autocertifica nella domanda lo stato di precarietà e l'ATS valuta la possibilità di definire un progetto personalizzato di accompagnamento per il reinserimento sociale. Tale progetto, predisposto a cura degli operatori territoriali (es. Asst, Comuni, Enti ospitanti ecc.), dovrà essere allegato sulla piattaforma Bandi online entro 6 mesi dalla presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata esclusivamente **on line** da parte del genitore separato sulla piattaforma informativa Bandi online all'indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dal **19.3.2020 fino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre giugno 2021.**

Maggiori dettagli sono indicati nel decreto ATS n. 153/DGi del 25/03/2020: "Interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico (art. 5 l.r. 24 giugno 2014 n. 18) e promozione di azioni di mediazione familiare. Approvazione degli Avvisi pubblici ai sensi della DGR n. 2469 del 18/11/2019." con cui è stata approvata la pubblicazione dell'avviso.

Informazioni e contatti:

ATS di Pavia

dr.ssa Valentina De Stefani

tel. 0382/432410 e-mail: valentina_de_stefani@ats-pavia.it

Normativa di riferimento:

- DGR n.2469/2019 "Implementazione degli interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico (art. 5 l.r. 24.06.2014 n. 18) e promozione di azioni di mediazione familiare" e relativi Allegati.
- Decreto n. 3167 del 10/03/2020 della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità ad oggetto "Approvazione, ai sensi della D.G.R. n. 2469 del 18 novembre 2019, degli avvisi pubblici a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico per l'implementazione degli interventi di sostegno abitativo e per la promozione di azioni di mediazione familiare" e relativi allegati.